Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 24/10/2013 - rif. AG 6/13

Parere sulla Normativa del 24/10/2013 - rif. AG 6/13 d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1 Richiesta di parere - Comune di Palermo - Lavori di completamento del collettore emissario sudorientale della città di Palermo-II lotto - Parziale esecuzione del contratto - Procedura di interpello a seguito di risoluzione del contratto - Applicabilità della Legge n. 109/94 alla Regione Sicilia - Definizioni delle condizioni economiche del contratto d'appalto con l'operatore interpellato - Mancato possesso dei requisiti di qualificazione per un breve intervallo di tempo -La stipula di un nuovo contratto d'appalto con l'impresa seconda classificata, nell'ipotesi di interpello seguito a una risoluzione contrattuale, (in vigenza del nuovo testo dell'art. 140 D. Lgs. n. 163/2006, che dispone l'affidamento dell'appalto alle medesime condizioni dell'originaria aggiudicazione), presuppone necessariamente che l'impresa possegga i requisiti di qualificazione SOA non solo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità; la circostanza che l'impresa, potenziale contraente del contratto d'appalto, a distanza di diversi anni dall'espletamento della procedura di gara risulti priva, nelle more della conclusione della procedura di interpello e della stipula del contratto d'appalto, dell'attestazione di qualificazione SOA prevista dal bando, confligge con le regole concorsuali di evidenza pubblica, precludendo l'aggiudicazione del nuovo contratto da parte della stazione appaltante (cfr. Determinazione n. 11/2002; Parere n. 88 del 8/11/2007; Parere di precontenzioso n. 179 del 06/10/2011).

Parere sulla Normativa del 24/10/2013 - rif. AG 6/13 d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1 Le disposizioni di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, nella versione modificata dal terzo decreto correttivo, devono trovare applicazione anche in riferimento alla procedura di interpello nel caso di affidamento successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2008. Infatti, tale decreto legislativo non contempla uno specifico regime transitorio di applicabilità di detta disciplina, con la conseguente necessità di richiamare i principi generali del tempus regit actum, alla stregua del quale le procedure avviate in vigenza del precedente regime restano insensibili alla disciplina successivamente intervenuta. Tuttavia, se le nuove disposizioni rispecchiano indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario, il nuovo affidamento deve essere disciplinato dal vigente art. 140, con conseguente impossibilità per la stazione appaltante di procedere a qualsivoglia modifica o revisione delle originarie condizioni di aggiudicazione (cfr. su caso analogo AVCP Parere sulla normativa AG 33/09).